

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

« Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » (524)

« Istituzione del giudice di pace » (962), di iniziativa dei senatori Tropeano ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	pag. 81, 87
CIOCE (PSDI) . . . . .	.86, 87
DI LEMBO (DC) . . . . .	81, 82, 83 e <i>passim</i>
LUGNANO (PCI) . . . . .	87

*I lavori hanno inizio alle ore 18.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » (524)

« Istituzione del giudice di pace » (962), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore » e « Istituzione del giudice di pace », d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri.

Informo gli onorevoli colleghi che il relatore, senatore Coco, si scusa per la sua assenza dovuta ad un impegno presso la Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta di ieri.

D I L E M B O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, devo innanzitutto chiedere venia per essermi iscritto a parlare costringendo i colleghi e lei, signor Sottosegretario, ad un supple-

mento di permanenza in quest'Aula, considerando anche che, non essendo nè giurista nè operatore del diritto, potrei non essere felice nel mio intervento nè incisivo, e quindi nemmeno ascoltato con attenzione anche solo paziente.

Devo subito dichiarare di essere d'accordo con il senatore Riccardelli quando afferma, se non ho capito male, che nel nostro sistema non vi è la possibilità di giudicare prescindendo dalla norma scritta.

A tal proposito giova rileggere quello che disse Calamandrei alla Costituente illustrando le modalità di nomina dei magistrati: « L'elezione dei magistrati — osservò — rappresenta un metodo logico e coerente, ove non esiste il sistema della legalità, laddove cioè il diritto non è formulato e cristallizzato in legge, ma vige il sistema del diritto libero. Ma nei Paesi europei dove esiste il principio della legalità, per cui la politica si trasforma in diritto attraverso gli organi legislativi e i giudici debbono limitarsi all'applicazione della legge, il metodo elettivo sarebbe un controsenso. E ciò — egli aggiungeva — anche per i gradi inferiori della magistratura (conciliatori e pretori) nei cui riguardi non mancano fautori del sistema elettivo ».

Certo, è giusta l'affermazione di Vittorio Denti e cioè che il riferimento del Calamandrei al « diritto libero » non poteva riferirsi ai paesi della *common law*, perchè se in questi paesi è diffuso il sistema elettivo dei magistrati, in essi il diritto di fonte giurisprudenziale risulta essere più rigido del diritto codificato, in quanto legato in misura rigida alla regola del precedente. « E ciò — scrive il Denti — senza trascurare che la *common law* è nata in Inghilterra, vale a dire nel Paese che ha conosciuto e conosce un metodo di reclutamento dei giudici che è il più lontano dal sistema elettivo, oltre a rappresentare la patria degli "oracoli del diritto": una casta chiusa e aristocratica di giudici, arroccata a difesa di una tradizione nella quale riesce difficilmente a far breccia lo stesso diritto di fonte legislativa ».

Rimane aperto il problema da più parti sollevato del collegamento tra società civi-

le ed amministrazione della giustizia, cioè il problema della partecipazione.

Alessandro Pizzorusso nei seguenti articoli della Costituzione individua le cinque ipotesi di partecipazione di « laici » all'amministrazione della giustizia: l'articolo 102, secondo comma, che prevede che possono « istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura »; l'articolo 102, terzo comma, che stabilisce che « la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ». Tale disposizione viene ritenuta riferibile all'istituto della corte d'assise, che è composta, come è noto, anche da giudici popolari, cioè da giurati estratti a sorte tra i cittadini aventi determinati requisiti; l'articolo 104, quarto comma, che prevede l'elezione di un terzo dei componenti il Consiglio superiore della magistratura da parte del Parlamento, scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio; l'articolo 106, secondo comma, che prevede la possibilità di « nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli »; infine, l'articolo 106, terzo comma, che prevede che « su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ». Quest'ultima facoltà concessa al Consiglio superiore della magistratura non è stata mai esercitata.

Io non ho detto perchè una tale facoltà non sia stata mai esercitata; non ho dato quindi un giudizio, che potrebbe sembrare negativo nei confronti della magistratura, che si è atteggiata molto spesso anche in Italia a casta.

Tra le dette ipotesi ci interessa, ovviamente, quella dell'articolo 106, secondo comma, il quale, come abbiamo visto, prevede la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari. Rientrano in questa ipotesi la figura

del giudice conciliatore, attualmente istituito in ogni comune con una competenza per valore in materia civile di lire 50.000 (articolo 7 del codice di procedura civile, modificato con legge 25 luglio 1966, n. 571), con alcune eccezioni quale quella prevista dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, che attribuisce al conciliatore le cause di locazione con canone annuo non superiore a lire 600.000, e la figura del vice pretore onorario.

Rileggendo, però, l'articolo 106 della Costituzione appare evidente che, come scelta definitiva, il reclutamento dei magistrati passa attraverso il concorso pubblico, costituendo eccezioni la nomina, possibile e non necessaria, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli e l'assunzione diretta di consiglieri di cassazione. Cioè solo queste due deroghe sono concesse al sistema del concorso pubblico, e ciò riconobbe anche Luigi Einaudi quando, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, rinviò nel 1950 al Parlamento una legge che prevedeva l'immissione dei vice pretori onorari e degli incaricati di funzioni giudiziarie nei ruoli della magistratura per esame di idoneità e non per concorso.

La scelta del concorso pubblico, pur con i limiti e i difetti che una tale scelta comporta, non può non essere ritenuta valida se si tiene conto che è costituzionalmente necessario assicurare l'indipendenza del giudice dal potere esecutivo e non vi è, allo stato, altra forma di reclutamento che risponda, non solo alla necessità di una valutazione di preparazione, di capacità, ma anche alla esigenza di garantire indipendenza ed imparzialità.

Va detto, per quanto riguarda i giudici onorari, che, per evitare condizionamenti e quindi per garantire imparzialità ed indipendenza, la Corte costituzionale, con decisione del 22 gennaio 1976, n. 25, ha ritenuto illegittima la riconferma nell'incarico, a discrezione del Governo regionale, dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana estranei ai ruoli del Consiglio di Stato.

Su questo piano si sono mossi i due disegni di legge al nostro esame per evitare

la « professione » del giudice onorario, anche se, come peraltro mi pare abbia sostenuto il collega Riccardelli, sembra illogico non utilizzare chi ha bene operato ed ha acquisito una certa professionalità.

E veniamo al giudice conciliatore. Che esso attualmente sia in crisi è evidente e, allo stato, è assolutamente marginale la sua funzione nell'ambito dell'ingranaggio della giustizia. Un tempo, circa il 70 per cento del lavoro in materia civile veniva svolto dai conciliatori; oggi, invece, tale limite si è ridotto al 4 per cento.

I motivi di questo stato di crisi sono diversi e sono individuati in ragioni di carattere sociologico ed in ragioni giuridiche in senso lato.

Si è detto che la figura del conciliatore si giustifica in una società preindustriale e non in una società come la nostra soggetta a rapidi mutamenti. Questo può essere anche vero; non è però esatto sostenere che si può ovviare ad un tale inconveniente con una figura di giudice onorario che è diversa solo perchè diversa ne è la designazione, che non avviene peraltro a seguito di elezione diretta, e perchè viene ampliata la sua competenza, prevedendo anche una certa competenza penale in aggiunta a quella civile.

Le ragioni della crisi del conciliatore sono da ricercarsi, come ho accennato, anche altrove. Non è dubbio, infatti, che, oltre alla svalutazione della moneta, ha inciso negativamente, anche in termini di costi e di durata dei processi, la sottoposizione del processo del conciliatore a norme ispirate al procedimento di cognizione dinanzi al tribunale.

Partendo da questo stato di crisi del conciliatore, che rappresenta un sintomo dello stato di crisi di efficienza in cui si dibatte l'amministrazione della giustizia, bisogna affrontare il problema della figura del giudice onorario, cioè del giudice laico — come si suol dire — o, in certo senso, del giudice di equità. Scopo della sua riforma dovrebbe essere, nelle parole del Consiglio superiore della magistratura espresse nella relazione al Parlamento per l'anno 1971, quello « di apprestare una giustizia rapida

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1980)

e praticamente gratuita per le vertenze di modesta entità » rendendo anche possibile « la migliore utilizzazione della magistratura di carriera per la pronta soluzione delle controversie di maggior rilievo ». Su questa linea ha continuato a muoversi il Consiglio superiore della magistratura che, nella relazione per il 1975, ha esplicitamente chiesto il potenziamento del giudice conciliatore come « unica possibilità offerta dal quadro dei principi costituzionali ».

Va detto che non sono mancate critiche a queste posizioni poichè si ritiene, da una certa dottrina, che sia debole la motivazione dell'affermata incompatibilità nel nostro ordinamento di una magistratura onoraria elettiva con attribuzioni di giurisdizione autonoma. Ma la critica di fondo che si muove alla razionalizzazione della magistratura onoraria, alla quale mira pure il Consiglio superiore della magistratura, è quella che si riferisce alla mancata previsione di partecipazione diretta della società all'amministrazione della giustizia, che sostanzialmente provocherebbe la crisi del conciliatore, che non si esaurisce — si afferma — nel mancato adeguamento della sua competenza per valore, ma che è da ricercare nell'incapacità a fronteggiare i fermenti nuovi di una società in rapida trasformazione, nella quale si assiste anche ad una diminuzione di litigiosità.

Ascarelli ha brillantemente affermato (nel saggio « Litigiosità e ricchezza » in « Rivista di diritto processuale » 1955) che « in una economia fondata sul lavoro e industrializzata la lite rappresenta per la parte "una" questione, mentre in un'economia precapitalistica la lite rappresenta per ogni parte "la" questione ».

Tutto questo è sostanzialmente vero, come è vero però che, diventando la lite « una » questione e non « la » questione, potrebbe apparire più facile e più possibile la sua composizione pacifica e non contenziosa.

Altra critica mossa non solo alla figura del conciliatore, ma anche ad ogni tentativo di riforma che non passi per la elezione diretta dei giudici onorari, è quella di voler ad ogni costo vedere nel giudice onorario il giudice delle liti minori che potrebbe por-

tare ad una ripetizione di esperienze non proprio felici dell'ordinamento inglese ed americano, cioè alle esperienze degli *small claims*, dove il giudice abbandona il suo ruolo neutrale, assolutamente garantista, ed assume un ruolo attivo che può portare a privilegiare anche la parte economicamente più forte. La giurisprudenza inglese ha cercato di introdurre nel sistema alcuni correttivi: esclusione da questo tipo di giustizia di alcune categorie di soggetti, quali ad esempio imprenditori e commercianti, divieto di assistenza ai difensori. Quindi, crisi di partecipazione si è detto, necessità di rompere il diaframma che separa la società civile dall'amministrazione della giustizia e non razionalizzazione di quest'ultima con conseguente sottrazione di una serie di controversie minori al giudice togato. È quello della partecipazione un riflesso molto suggestivo della necessità di saper interpretare in ogni momento le mutazioni sociali e le ragioni che le sottendono, ma che richiede, perchè non si riveli pura astrazione dialettica rischianze di sconfinare nell'arbitrio, che ad interpretare le richieste di giustizia sia un giudice che riesca ad avere non solo il consenso della società all'atto della sua investitura ma la fiducia della parte in ogni circostanza. Ciò per evitare di provocare un fenomeno di rigetto da parte di coloro che dovrebbero rivolgersi a lui, oppure di far ritenere il giudizio dinanzi ad un tale giudice non togato solo e sempre una tappa obbligatoria per poter avere accesso, in sede di impugnazione, alla giustizia amministrata dal giudice togato. Perchè le parti abbiano fiducia nel giudice non togato è necessario perciò che egli sia accettato dalle parti per la sua imparzialità ed anche per la sua capacità. È necessario allora che la sua scelta sia oculata e che sia svincolata dal potere dei partiti politici, il quale (senza nascondercelo e senza per questo scandalizzarci) costituirebbe il solo potere abilitato ad effettuare le scelte degli amministratori e quindi dei giudici. Nè l'imparzialità può trovare garanzia nella non rieleggibilità in quanto, come sappiamo, l'aver ben operato nell'interesse di un partito può costituire titolo per migliore impiego, ti-

tolo cioè per accesso a cariche diverse, elettive e non.

D'altra parte, è da chiedersi se possa esistere un giudice con nomina condizionata direttamente ed indirettamente dai partiti politici che dia assoluta garanzia di essere soggetto solo alla legge, così come impone l'articolo 101 della Costituzione.

Inoltre, proprio in considerazione dell'accentuata frammentazione della nostra società, che sconta non solo tradizioni e culture diverse ma anche un diverso sviluppo, dovremmo considerare con estrema cautela la possibilità di ricorrere ad un numero rilevante di giudici laici di designazione anche parzialmente politica, i quali non potrebbero non riflettere la stessa frammentazione della società civile, con una perdita evidente di credibilità e con la conseguente difficoltà di acquisire il consenso necessario al buon funzionamento di ogni giudice laico. Certo, come dicevo prima, anche il giudice nominato a seguito di superamento di concorso può non offrire tutte le garanzie, ma ha dalla sua parte la tradizione, che è rilevante per la costruzione di credibilità, e la selezione non condizionata, che serve comunque a ridurre critiche e dissensi.

L'altro requisito necessario perchè il giudice non togato sia accettato dalla società è la sua capacità che è fatta anche di competenza, capacità che maggiormente risulta essere necessaria se il processo deve ispirarsi, come è stato detto ieri, ai principi della oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, che richiedono ampi poteri conciliativi ed istruttori per il giudice anche allo scopo di ovviare alla mancanza di assistenza di avvocati, che non essendo prevista come obbligatoria, impone, per evitare che si scantoni nella giustizia del più forte o del più ricco, che il giudice sia un giudice attivo e non *super partes* secondo la tradizione. Tengasi conto, inoltre, che nel nostro ordinamento manca un effettivo sistema di assistenza dei non abbienti, che è sempre più urgente instaurare. Soprattutto il richiamo ai modelli anglosassoni del giudice di pace sono la riprova di questo assunto. Infatti, i giudici di pace inglesi sono affiancati da consulenti, i *clerks*, retribuiti con

denaro pubblico, che sono esperti del diritto e che finiscono di fatto di appropriarsi delle funzioni del giudice, anche se la giurisprudenza inglese ha cercato di ovviare ad una tale deformazione del sistema imponendo che i *clerks* consiglino solo su questioni di diritto e che la loro consultazione avvenga solo fuori della camera di consiglio.

Per motivi che ho anche se in modo disorganico illustrato, son più favorevole al disegno di legge del Governo, anche se non mi dispiacerebbe che esso venisse in qualche parte integrato e modificato. Potrebbe, ad esempio prevedere il recupero dell'esperienza e della professionalità di magistrati, di docenti di diritto, di funzionari statali (si pensi ad esempio agli intendenti di finanza) a riposo.

Consentitemi anche di precisare la mia perplessità in ordine alle competenze penali del giudice per tutte le ragioni addotte e che si riferiscono alla imparzialità e alla competenza del giudice di pace. Certo, sul piano teorico almeno, è suggestivo aprire la via ad una conciliazione dei conflitti che toccano la tutela della reputazione e dell'onore. Bisogna però tener conto che questi valori attengono alla nostra tradizione e che, senza voler ripetere quello che brillantemente ha detto ieri il Ministro a proposito di attentati alla reputazione che impongono le dimissioni di un Presidente della Repubblica, il nostro ordinamento chiede in ogni caso e per ogni cosa il certificato penale ed il certificato dei carichi pendenti.

Per concludere, vorrei aggiungere, a proposito del disegno di legge Tropeano, che esso non vuole, a differenza del disegno di legge governativo, rivitalizzare il conciliatore, anche se ricorre per le cause il cui valore non superi le 500.000 lire al giudizio di equità ed affida al giudice di pace il compito primario di comporre i dissidi tra le parti. Anche esso si allontana dal sistema della nomina del giudice laico per elezione diretta, che, come è stato sostenuto dai fautori della democratizzazione del giudice, costituisce l'unico elemento di collegamento tra giudice onorario e società. Giovanni Leone alla Costituente affermò che se era necessario il giudice laico, preferiva che fosse elettivo

a garanzia della sua imparzialità e per il controllo che la società direttamente poteva esercitare.

Però tale disegno di legge contiene delle innovazioni che ritengo non possano essere accettate per motivi di carattere oltre che sostanziale anche formale, che attengono alle necessità che noi avremmo di affrontare contemporaneamente, per avere un quadro completo, anche gli altri due disegni di legge presentati alla Camera dei deputati e concernenti la riforma dei consigli giudiziari, l'istituzione dei consigli regionali di giustizia, la temporaneità e la rotazione degli incarichi direttivi della magistratura ed altro. Non è possibile, infatti, anche se si giustifica la presentazione di questo disegno di legge al Senato, affrontare una riforma tanto importante quale quella relativa all'ordinamento giudiziario per parti staccate con il rischio eventuale di decisioni delle due Camere contrastanti tra loro. A questo va aggiunta la mia contrarietà ad allargare i poteri dei comuni per quanto riguarda l'integrazione dei consigli giudiziari con il rischio di ridurre il pluralismo solo a pluralismo dei partiti e con la possibilità di ridurre il diritto all'autogoverno sancito dalla Costituzione per la magistratura, riconosciuta « ordine autonomo, indipendente e sovrano ».

**C I O C E .** Devo subito dire che sono pienamente d'accordo con l'esposizione del senatore Di Lembo da cui si evince una considerazione pienamente valida: nella magistratura il cittadino che affida le proprie ansie, le proprie aspettative, intende trovare non soltanto una piena garanzia, ma anche la massima fiducia basata sull'indipendenza e sull'imparzialità dei giudici. Sui banchi universitari abbiamo appreso alcune cognizioni che, benchè risalgano a molti anni orsono, rimangono, nonostante l'evoluzione dei tempi, incrollabili e insostituibili. Il magistrato per poter essere tale è indispensabile che sia *super partes* ed *ultra partes*. È necessario che vi sia uno svincolo totale. Il legislatore pertanto, nel momento in cui si accinge a varare una legge di riforma, deve soprattutto tendere a lasciare inalterate nel giudice queste prerogative e queste ca-

ratteristiche che lo contraddistinguono, nonostante l'incalzare dei tempi ed il variare dei costumi, per la garanzia di tutti i cittadini.

Il senatore Di Lembo dice delle cose esatte, precise e puntuali quando afferma che non è possibile legare un magistrato ad un partito; ed un giudice di pace, così come è il giudice inglese e dei paesi veramente civili, sarebbe veramente un grosso traguardo da raggiungere in Italia. Incominciamo col dire che in Inghilterra il giudice di pace è prima di ogni altra cosa un competente. Infatti egli viene scelto tra gli avvocati che abbiano esercitato almeno per venti anni dignitosamente e proficuamente la loro attività professionale. Ora, quando io leggo (per lo meno in quello che è il progetto) che al giudice conciliatore verrebbero riservati compiti di magistrato penale, sia pure in relazione a singoli e determinati casi, e mi arriva eco che il giudice viene scelto dal consiglio comunale in una rosa di almeno cinque persone designate — il che sta a indicare che la stessa scelta viene operata in un sistema di maggioranza che ha voluto determinare l'indicazione — mi trovo di fronte ad un giudice che può essere eletto e che è già l'emanazione chiara ed indiscutibile di una forza che può essere anche di maggioranza (vi possono essere comuni che sono retti da una maggioranza costituita da uno o dall'altro partito, ma non è che io voglia arrestare la mia indagine ad un giudice comunista, democristiano o socialdemocratico). La verità è che un giudice così indicato e designato è l'espressione di una forza politica e non si può negare che abbia una predisposizione verso la parte che lo ha designato. Sarebbe fare dell'inutile poesia o dell'inutile accademia se dicessimo che ciò non è realizzabile perchè un giudice, se eletto, sarebbe svincolato da ogni e qualunque influenza politica.

Io ritrovo questa volontà (e mi auguro che nei rapporti già intercorsi fra il Governo e le parti siano stati raggiunti degli accordi su punti fermi e precisi) e mi accorgo che questa possibilità ha la sua conferma nel momento in cui si porta la scelta definitiva dinanzi ad un ufficio della corte d'ap-

pello che sarebbe formato dal presidente della corte d'appello, da un professore universitario della città più vicina e dal presidente del consiglio dell'ordine della corte d'appello ove avviene la decisione, unitamente a cinque cittadini che vengono indicati dal consiglio comunale e che rappresentano, quindi, una maggioranza precostituita. Il problema non viene minimamente intaccato dal fatto che le indicazioni provengono dai comuni interessati. Quando, poi, passiamo alla parte del disegno di legge relativa alla competenza penale, io condivido esattamente e in pieno le preoccupazioni espresse dal collega Di Lembo. Le preoccupazioni sono fondate perchè, se il sistema di scelta del magistrato è quello previsto dalla proposta di legge relativamente al giudice di pace, potremmo indubbiamente avere magistrati cui vengono affidati compiti delicati e non all'altezza della situazione. Io non voglio assolutamente parlar male, ad esempio, degli insegnanti elementari, categoria molto apprezzata nel nostro Paese, o del geometra: sono categorie rispettabilissime, ma ciò non toglie che potrebbero trovarsi in un lieve imbarazzo nel momento in cui, ad esempio, dovessero giudicare un delitto come quello di diffamazione intorno al quale la Cassazione ha per anni discusso in ordine alla sua configurazione giuridica.

**L U G N A N O .** Non si potrebbe fare niente di peggio!

**C I O C E .** Vogliamo fare degli esperimenti, ma io penso che in Italia ne abbiamo fatti tanti e per tale ragione stiamo a questo punto. Vogliamo fare anche l'esperimento di provare di che cosa è capace un incompetente in materia di diritto? Dico con rammarico che ci sono già magistrati togati (e noi avvocati li conosciamo) i quali, pur esercitando la loro professione da molti anni, non sono riusciti a raggiungere lo stato di preparazione che tutti ci attendiamo. Vogliamo aggiungere altre deficienze anzichè migliorare lo stato della magistratura che ha bisogno di immissioni le più serie possibili, che diano prestigio ad una categoria alla quale tutti, indubbiamente, teniamo?

Particolarmente, poi, per noi in Commissione qual è lo spirito che ci anima nel momento in cui si tratta di decidere le sorti della magistratura nel nostro Paese, anche se tra noi circola un certo dissenso (bisogna pur confessarlo che non siamo tutti d'accordo)? Cosa facciamo perchè migliori non soltanto la sicurezza e il rapporto economico del magistrato, ma anche la sua preparazione professionale? La magistratura potrà raggiungere i risultati che ha diritto di acquisire solo se alla base di tutto vi sarà una seria, concreta e valida preparazione professionale che è fatta di sacrificio, di studio e non di improvvisazione. Nel momento in cui vogliamo creare un tipo di magistratura nuova in Italia, noi diamo spazio all'improvvisazione, al protezionismo politico e a tante cose che non hanno niente a che fare con la magistratura.

Concludendo, e rifacendomi a quanto detto all'inizio, la magistratura è una istituzione veramente seria che deve dare fiducia al cittadino. Il cittadino, nel momento in cui si affida al magistrato, non ha nemmeno fiducia in lui; ma la colpa non è di quest'ultimo, bensì dello Stato, e noi abbiamo consentito che la sfiducia raggiungesse molti settori della nostra vita pubblica. Lo dico con rammarico, dispiacendomene con me stesso.

Allora, andiamo avanti; potenziamo la magistratura, cerchiamo di creare (perchè il legislatore è colui che crea e dà spazio e vita alle istituzioni) e di migliorare le istituzioni con leggi che diano tranquillità, fiducia nella magistratura e nelle libere istituzioni dello Stato. Montesquieu, a proposito dei processi, ha detto che bisogna nominare un giudice per ogni giudizio e che la gente dovrebbe aver paura non del magistrato, ma della magistratura.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 18,45.*